

Regolamento dell' Organismo di Vigilanza

D. Lgs. n. 231/2001
L. 190/2012



Rev. 1 del
31/03/2015

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con
verbale del 31/03/2015

Giudicarie Gas S.p.a.
via Stenico, 11
38079 Tione di Trento

Articolo I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento (di seguito «Regolamento») disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento dell' Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 (si seguito «ODV») di Giudicarie (di seguito «Giudicarie»). L' ODV, come previsto dal «Piano Nazionale Anticorruzione» assume anche l' incarico di «Responsabile della prevenzione della corruzione» previsto dall' Art. 1 comma 7 della L. 190/12.

Articolo II - COSTITUZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

L' ODV viene costituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito «Consiglio») della Società, il quale, contestualmente alla nomina, ne stabilisce la durata in carica, non superiore a tre anni.

a) Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo, i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l' autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di amministratori esecutivi.

b) Il componente dell'Organismo scelto tra i dipendenti dell'impresa deve attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito dell'impresa.

c) L'esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui al precedente punto a), e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall' impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l' impresa medesima.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

- le situazioni di incompatibilità di cui ai punti a), b), c);
- l' essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 - Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
- la condanna con sentenza irrevocabile, salvi riabilitazione o estinzione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito, dei mercati mobiliari e dell'antiriciclaggio;
- la condanna, salvi riabilitazione o estinzione, alla pena detentiva non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- la condanna, salvi riabilitazione o estinzione, alla pena detentiva non inferiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo.

L' ODV è composto da un numero di componenti («Membri») non inferiore a tre individuati tra soggetti dotati dei requisiti stabiliti dal «Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione» (di seguito «Modello») e nel rispetto delle indicazioni ivi contenute. La selezione avverrà sulla base dei curricula vitae dei candidati, i quali dovranno inoltre allegare apposita autocertificazione da cui risulti che gli stessi non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità. I Membri dell' ODV sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione l' ODV elegge il proprio Presidente (di seguito «Presidente»), laddove non vi abbia provveduto il Consiglio.

I Membri decadono dalla carica e possono essere revocati per giusta causa, laddove si accerti nei loro confronti:

- i) la pronuncia di sentenza per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o considerati dalla L. 190/12
- ii) l'applicazione di una misura cautelare personale;
- iii) l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, c. 3 L. 31 maggio 1965 n. 575, così come sostituito dall'art. 3 L. 19 marzo 1990, n.44 e successive modifiche,
- iv) gravi inadempimenti all'esercizio delle proprie funzioni.

La revoca dei Membri potrà avvenire solo ed esclusivamente nei casi tassativamente indicati nel Modello, a seguito di delibera del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Membri, il Consiglio, su comunicazione del Presidente, provvede a sostituirli nel rispetto delle procedure indicate nel presente Regolamento.

Tutti i Membri sono tenuti a comunicare senza indugio a mezzo raccomandata A/R, telegramma, fax o PEC indirizzati al Presidente, il verificarsi di una delle cause di decadenza personali, così come eventuali variazioni concernenti il contenuto della propria autocertificazione.

Articolo III - RIUNIONI

L'ODV è convocato, secondo le modalità più oltre specificate, presso la sede sociale (o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione), dal Presidente su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta proveniente anche da un solo Membro o da parte dei Presidenti del Consiglio o dal Revisore dei Conti.

In caso di assenza o inadempimento del Presidente, l' ODV è convocato, con le medesime modalità, dal segretario, se nominato, o dal Membro più anziano in termini di età.

In ogni caso, l' ODV è convocato almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione dovrà essere inviata a tutti i Membri, a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o email con preavviso di almeno 3 giorni, ovvero 1 giorno in caso di urgenza. L' avviso di convocazione contiene l' indicazione del luogo, dell'ora, della data nonché delle materie da trattare.

Alle riunioni dell' ODV possono partecipare, il Presidente del Collegio Sindacale od altro sindaco da lui designato. Il Presidente, sentito il parere degli altri Membri, ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile in relazione alla materia da trattare.

Le riunioni dell' ODV possono svolgersi per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni del Comitato sono dirette dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Membro più anziano, in termini di età.

Articolo IV - DELIBERAZIONI, VERBALIZZAZIONI E FUNZIONAMENTO

L' ODV è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri in carica.

Le deliberazioni dell' ODV sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L' ODV nomina un Segretario scelto tra i propri Membri (di seguito «Segretario»).

Le materie e gli argomenti discussi, il testo delle deliberazioni messe in votazione nonché l'esito delle votazioni devono risultare da un verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente. Ogni verbale viene sottoposto all'esame dell'ODV, per eventuali osservazioni, nel corso della prima riunione successiva a quella alla quale si riferisce.

L' ODV istituisce un libro delle proprie riunioni appositamente vidimato che viene conservato a cura del Presidente.

Lo svolgimento degli incontri che l' ODV, nell'espletamento dei propri compiti, dovesse avere con dipendenti, consulenti o altri Organi Societari deve essere documentato, dandone atto nel libro di cui al precedente punto così come deve essere documentata l'intera attività svolta.

L' ODV dispone di un indirizzo di posta elettronica, il cui accesso sarà riservato ai membri dello stesso, ovvero, per comodità, al Segretario, il quale dovrà tempestivamente informare il Presidente e gli altri Membri di ogni segnalazione pervenuta.

I Membri sono tenuti ad informare tempestivamente il Presidente di ogni violazione, o indizio di violazione, delle prescrizioni contenute nel Modello, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza, fornendo altresì la documentazione a supporto. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto o verbalmente nel corso delle riunioni dell' ODV.

Ogniqualevolta il presente regolamento attribuisca compiti o poteri al Presidente, e fatto salvo quanto espressamente previsto in altre parti dello stesso, i medesimi devono intendersi altresì attribuiti in via vicaria, in caso di impedimento o inadempimento del Presidente, al più anziano per età tra i Membri.

Per l'espletamento dei propri compiti l' ODV dispone di una adeguata dotazione finanziaria, definita dal Consiglio all'atto della nomina.

Articolo V - FUNZIONI E OBIETTIVI

L'ODV vigila:

(i) Sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Societari, di tutto il Personale Dipendente, dei Collaboratori e da parte dei Consulenti e dei Partner;

(ii) sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;

(iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni nell'organizzazione o nelle attività aziendali e/o normative.

L'ODV svolge i propri compiti in modo autonomo e indipendente e le scelte da esso operate sono insindacabili. Nell'ambito della propria attività all'ODV sono affidati compiti di:

i) verifica e controllo con specifico riferimento all'osservanza del Modello, all'effettiva attuazione ed alla adeguatezza delle procedure e protocolli ivi previsti;

ii) formazione del personale dipendente, dei collaboratori e degli altri Organi societari;

iii) aggiornamento del Modello;

iv) sollecitazione degli organi competenti per l'aggiornamento del Modello e per l'adozione di eventuali provvedimenti e/o interventi.

L'ODV è chiamato a:

i) collaborare stabilmente con le altre funzioni aziendali per l'applicazione del Modello;

ii) riferire tempestivamente al Consiglio e al Revisore dei Conti gli accertamenti relativi alle eventuali violazioni delle prescrizioni previste nel Modello;

iii) predisporre con cadenza semestrale per il Consiglio e il Revisore dei Conti un documento concernente le attività svolte, i controlli e le verifiche effettuati e l'esito degli stessi;

iv) predisporre annualmente, in occasione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio, una relazione descrittiva indirizzata al Consiglio e al Revisore dei Conti, concernente la sintesi delle attività svolte nell'anno, il riepilogo dei controlli e verifiche effettuati, l'ag-

giornamento eventuale della mappatura delle attività sensibili, altri temi di rilievo emersi, il piano annuale delle attività previste per l' anno seguente e le eventuali proposte di miglioramento del Modello.

I membri sono tenuti al segreto ed alla massima riservatezza relativamente alle informazioni acquisite nell' esercizio delle proprie funzioni, salvo che la loro comunicazione sia necessaria per l'espletamento del proprio incarico e si astengono dall'utilizzare tali informazioni per scopi differenti da quelli propri dell'ODV.

Articolo VI - POTERI

L'ODV dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché di autonomia organizzativa. Nello svolgimento dei propri compiti l'ODV è supportato dalle funzioni aziendali interessate e collabora con Revisore dei Conti, la Società di Revisione e altri soggetti cui sono demandate attività di controllo.

Ai fini dell' espletamento dei compiti ad esso affidati, l' ODV e i suoi Membri hanno accesso a tutta la documentazione aziendale, possono richiedere informazioni a qualsiasi dipendente, collaboratore o consulente della Società. L'ODV può inoltre, coordinandosi con le funzioni della Società:

- i) attivare e svolgere indagini interne volte ad accertare eventuali violazioni del Modello;
- ii) richiedere verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione.

Nell'ambito delle risorse finanziarie ad esso assegnate l'ODV può, dandone preventiva informazione al Consiglio o al Direttore, avvalersi della collaborazione di consulenti per l' Analisi di Rischio delle aree aziendali, per la tenuta di specifici corsi di formazione rivolti al personale ed ai consulenti della Società o per altre esigenze specifiche.

L'ODV, se richiesto, può partecipare, attraverso il Presidente o altro Membro a ciò delegato, alle riunioni del Consiglio.

Articolo VII - COMPENSI

Il Consiglio, all' atto della nomina, deve attribuire ai Membri una remunerazione stabilita in misura fissa per la durata dell' intero incarico sulla base di accordo specifico con il socio di riferimento ASM Tione.

Articolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento viene sottoposto al Consiglio per la ratifica.

Ogni successiva modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall' ODV e sottoposta per la ratifica al Consiglio.

Per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento al contenuto del Modello e sue successive modifiche ed integrazioni.